TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Presidente

Letta l'istanza ex art. 150 c.p.c., depositata dalla parte ricorrente nel procedimento iscritto a R.G.L. 12718/2016;
vista la delega rimessa allo scrivente dal Presidente del Tribunale di Milano;
rilevato che il procedimento predetto è proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ottenere la dichiarazione del diritto della parte ricorrente "*di reintegrare la docente ricorrente presso il 2° Circolo Didattico "N. Fornelli" di Corato (BA), quale sede di assegnazione definitiva in cui ha prestato servizio nell'anno scolastico 2015/2016 con superamento dell'anno di formazione e prova e conferma del ruolo* ";
rilevato che la predetta istanza ex art. 150 c.p.c. ha come oggetto l'autorizzazione a procedere alla notifica ai " *docenti indicati nel ricorso introduttivo alle pagg. da 21 a 25* ";
considerato che l'elevato numero dei destinatari determina rilevanti difficoltà tanto in ordine all'esatta identificazione di essi (anche in relazione alla potenziale continua variabilità della graduatoria derivante dal possibile accoglimento di taluno dei numerosi ricorsi e dal conseguente inserimento in essa di altri soggetti) quanto della loro residenza anagrafica necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie, e che tali difficoltà inducono a ritenere legittima e opportuna la notifica per pubblici proclami, che, peraltro, risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall'indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti docenti ricompresi nella graduatoria in questione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che l'art. 150 co. 3 c.p.c. consente al Presidente di indicare "*i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati*" ;
ritenuto che alla notifica per pubblici proclami possa applicarsi in via complementare anche l'ulteriore disposto dell'articolo 151 c.p.c. secondo cui "*il giudice può prescrivere, anche d'ufficio,.. che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge...quando lo consigliano circostanze particolari*", dovendosi valorizzare il principio della effettiva conoscibilità da parte degli aventi diritto;

AUTORIZZA

le parti ricorrenti a notificare il ricorso predetto ai sensi dell'art. 150 co. 3 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Milano e mediante pubblicazione -con anticipo conforme al disposto del co.5 dell'art 415 c.p.c. e tale da consentire l'eventuale costituzione in giudizio nei termini di legge dei potenziali controinteressati- in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'Autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimate, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati i " *docenti indicati nel ricorso introduttivo alle pagg. da 21 a 25* ", e che faccia rinvio al sito Internet istituzionale del MIUR,al sito istituzionale del Tribunale di Milano e ad altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola (ad es. www.orizzontescuola.it e www.tecnicadellascuola.it) nei quali verranno riportati , oltre ai suddetti dati sintetici, il ricorso nel testo integrale, le memorie di costituzione e i verbali di causa, avendo cura a che l'avviso permanga su tali siti almeno fino alla data utile per la costituzione in giudizio e alla data della prossima udienza.
Milano,02/03/2017

Il Presidente della Sezione
Pietro Martello

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI – 3 MAR 2017